

L'eliminazione dei beni aziendali

di **Roberto Pasquini**

Pubblicato il 14 dicembre 2010

analisi degli adempimenti da porre in essere nelle diverse ipotesi di eliminazione dei beni aziendali

Lo scopo di questo lavoro è analizzare gli adempimenti da porre in essere nelle diverse ipotesi di eliminazione dei beni aziendali (strumentali o di magazzino).

L'eliminazione del bene può avvenire per scelta volontaria (i.e.: vendita o dismissione dal ciclo di produzione) o per motivi involontari (i.e.: furto, smarrimento e distruzione).

Ai fini di analizzare questo argomento è utile ricordare quanto previsto dall'art.53 Dpr. 633-72 (in materia di IVA) che prevede una presunzione di cessione in "nero" quando i beni acquistati o prodotti non vengono più rinvenuti nei luoghi di esercizio dell'attività (sede, unità locale o deposito) dell'impresa o del professionista, salvo la prova contraria da parte del contribuente atta a dimostrare che gli stessi sono stati utilizzati nel processo produttivo, consegnati a terzi in comodato o in conto deposito o infine distrutti o perduti.

Appare utile segnalare che alcune sentenze della Cassazione (n. 11112/2008, n. 17211/2008) estendono la sopraindicata presunzione anche ai fini del reddito.

I luoghi di esercizio dell'attività è bene che risultino regolarmente comunicati al Registro Imprese e all'Agenzia delle entrate al fine di non far scattare la presunzione di cessione come stabilito dalla più recente giurisprudenza (sentenza Cassazione n.3435-2008).

La consegna dei beni a terzi è importante che sia dimostrabile attraverso apposita documentazione; i.e.: DDT, apposito registri (conto lavorazione, conto deposito ecc.) come previsto dalla CM. 193/1998.

ELIMINAZIONE VOLONTARIA DEI BENI

La normativa che disciplina questa casistica è contenuta nel DPR 441/97 e si può sintetizzare nel seguente modo.

PUNTI PRINCIPALI

1.

Comunicare l'operazione di distruzione alla locale Agenzia delle Entrate e al Comando della guardia di finanza competente almeno 5 giorni prima (giorni di calendario) del giorno fissato per l'eliminazione.

2.

La Comunicazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora, delle modalità di distruzione, la specificazione della quantità e della natura dei beni e l'ammontare del costo dei beni in base al prezzo di acquisto.

3.

Nei casi particolarmente urgenti (es. pericolo per danni o salute) è possibile derogare al termine dei 5 giorni ma in questo caso è necessaria la presenza di un Notaio che attesti sia la distruzione dei beni che i motivi posti a base dell'urgenza.

4.

I Funzionari degli Uffici fiscali o il Notaio sono tenuti a redigere un apposito verbale dove vengono riportate la data, l'ora, la quantità dei beni ecc..

5.

Se il costo dei beni da eliminare è inferiore ad € 5.164,57 in luogo del predetto verbale può essere redatta una autocertificazione (il presente valore non è da riportare ad anno ma riferito alla singola operazione di distruzione). Anche nel caso di eliminazione dei beni per un costo inferiore ai 5.164,57 euro da più parti si ritiene consigliabile provvedere alla Convocazione dei funzionari dell'Amministrazione fiscale. In effetti (nonostante nella pratica la Comunicazione non venga rispettata) è da ritenere che nel caso di distruzione

dei beni fino a € 5.164,57 l'esonero riguarda solo la redazione dell'apposito verbale (sostituito dalla autocertificazione) e non anche la presenza dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza.

ELIMINAZIONE INVOLONTARIA DEI BENI

La perdita dei beni che dipende da eventi indipendenti dalla volontà della parte (furto, smarrimento ecc.) deve essere provato da apposita documentazione ovvero:

1) documentazione predisposta dalla Pubblica Amministrazione (denuncia furto ai Carabinieri , Verbale dei Vigili del fuoco in caso di incendio);

2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da redigersi entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il fatto avente lo scopo di descrivere la motivazione che ha portato alla distruzione dei beni , l'elenco e il costo degli stessi.

Nel caso in cui i beni aziendali siano distrutti mediante consegna ad un soggetto autorizzato allo smaltimento il DPR 441/1997 non prevede alcun adempimento ma solo la dimostrazione della consegna e la redazione del relativo formulario Rifiuti compilato a cura dello smaltitore.

E' importante ricordare che per quanto riguarda il "settore della grande distribuzione" l'eliminazione di prodotti scaduti non è soggetta ad alcuna formalità e anche eventuali piccoli furti di merce o differenze modeste nelle quantità delle stesse non fa scattare la presunzione di "vendita in nero".

La procedura dell'eliminazione dei beni aziendali non trova inoltre applicazione nei settori dove per le particolari lavorazioni si manifestano dei cali naturali o tecnici dei prodotti imputabili a fattori fisiologici (i.e.: cali naturali della carne, pesce, formaggi, vini ecc.) come previsto dal decreto n. 55 / 2000 e dal DPR 441/1997.

DISMISSIONE DEI BENI

I beni possono essere tolti dal ciclo produttivo non solo attraverso la loro eliminazione ma anche attraverso la loro messa a riposo.

Il bene potrebbe pertanto rimanere nei locali dell'azienda e, in questo caso, appare utile redigere un verbale come prova documentale della sua destinazione (i.e. verbale CDA); infine se il bene viene portato altrove risulta basilare approntare la documentazione necessaria per vincere la presunzione della cessione in nero (i.e. DDT da dove risulti che il bene è stato dismesso dal processo produttivo).

E' importante sottolineare che l'art.102 del TUIR, in caso di dismissione del bene dal ciclo produttivo, consente la deduzione dal reddito del residuo da ammortizzare.

VENDITE A STOCK

Talvolta in presenza di un Magazzino costituito da scorte obsolete si presenta la necessità di vendere della merce in blocco (classico esempio è la vendita ad un grossista).

L'operazione deve essere svolta in questo modo:

1.

emissione del regolare DDT con l'indicazione della natura e quantità dei beni e della firma dell'acquirente;

2.

emissione della regolare fattura di vendita.

L'originale del DDT , che deve essere conservato del cedente , deve essere integrato del costo di acquisto dei beni ceduti al fine di meglio dimostrare e spiegare l'operazione in caso di eventuali richieste da parte dell'Amministrazione finanziaria.

14 dicembre 2010

Celeste Vivenzi

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l